

CAMERA DEI DEPUTATI N. 931

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINO, LIZZADRI, ANGELINI LUDOVICO, BARBERI SALVATORE, BUZZELLI, CALANDRONE GIACOMO, CAPALOZZA, CAPRARA, CAROLEO, FARINI, GIANQUINTO, GRASSO NICOLOSI ANNA, GULLO, PERTINI, SAMMARTINO, SCHIRÒ, TAROZZI, TURCHI

Annunziata il 3 giugno 1954

Norme transitorie per l'inquadramento nei gruppi *A*, *B* e *C* previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a rendere operante, in modo completo e con criteri di giustizia totale, la questione di principio che, sanata con la legge 5 giugno 1951, n. 376, non ha definitivamente sistemata la materia nella sua interezza.

Nella relazione alla proposta di legge n. 314, che nella passata legislatura segnò l'avvio alla legge sopracitata, furono esposte le ragioni che resero necessario quel provvedimento. Crediamo superfluo perciò ripeterle, tanto più che nel caso presente non si tratta se non di estendere tale provvedimento realizzandolo integralmente. L'attuale iniziativa riguarda dunque le seguenti categorie di avventizi:

a) coloro i quali optarono per i ruoli transitori ottenendo il beneficio dei quattro anni alla data del 1° maggio 1948, utile ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

b) coloro i quali ottennero la nomina in ruolo fruendo dell'anzianità prevista dall'articolo 13, comma 6°, della legge 5 giugno 1951, utile ai fini dell'articolo già citato;

c) coloro, infine, i quali, in virtù sempre della legge predetta, hanno optato per l'ammissione ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici *A*, *B* e *C*, con decorrenza nel grado dal 24 giugno 1951. Questa categoria risulta attualmente la più danneggiata, ed è bene rilevarlo brevemente: essi infatti in seguito all'opzione sono venuti a trovarsi in una condizione di palese disparità, del tutto contraria al criterio informatore della legge n. 376, poiché per poter concorrere, ad esempio, al grado X del gruppo *C*, al grado IX del gruppo *B*, al grado VIII del gruppo *A*, dovranno attendere rispettivamente 10, 8 e 6 anni dalla decorrenza del 24 giugno 1951. Mentre coloro che non sono trentanovisti (non risultano cioè in servizio dal 23 marzo 1939) ed hanno ottenuto l'ammissione nei ruoli speciali transitori dal 1° maggio 1948, possono concorrere al grado VIII gruppo *A* nel 1954, al grado IX gruppo *B* nel 1956 ed al grado X gruppo *C* nel 1958: e coloro che come trentanovisti hanno optato per i ruoli speciali transitori, venendo a beneficiare di quattro anni, già hanno maturato i termini per poter concorrere ai gradi IX ed VIII

dei gruppi *A* e *B*. Si potrebbe obiettare che questi avventizi erano liberi di optare o non, e se lo hanno fatto dovevano conoscerne ed accettarne tutte le conseguenze. Ma quale altra via ad essi restava se non quella di accettare l'inquadramento nei ruoli organici? Non bisogna dimenticare che si tratta di avventizi anziani, che hanno servito lodevolmente e per lunghi anni l'Amministrazione dello Stato, per i quali l'opzione rappresentò l'unico e solo punto di appoggio e l'unica e sola prospettiva di immediata e certa sistemazione.

Ora il riconoscimento giuridico del diritto alla ricostruzione della carriera, prendendo come base la data del 23 marzo 1939, rappresenta oltre che un provvedimento di elemmentare giustizia, il modo come venire incontro alla unanime esigenza di queste tre benemerite categorie di statali. È bene precisare al riguardo che tale trattamento viene sollecitato soltanto agli effetti giuridici.

Confidiamo pertanto che la Camera vorrà accogliere la proposta che ci onoriamo sottoporre alla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati e salariati non di ruolo, con qualsiasi denominazione, di tutte le Amministrazioni dello Stato, degli Enti dipendenti dallo Stato o sottoposti alla sua vigilanza e tutela, degli Enti locali, i quali furono esclusi dalla sistemazione prevista dalla legge 29 maggio 1939, n. 782, e successive modificazioni, e che, in virtù della legge 5 giugno 1951, n. 376, furono ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 376, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo *A*, *B*, *C*, e del personale subalterno, verrà ricostruita la carriera con decorrenza più utile in relazione alla data di approvazione della legge 29 maggio 1939, n. 782, e, comunque, non anteriore al 23 marzo 1939.

ART. 2.

Gli impiegati e salariati di cui al precedente articolo 1, in servizio non di ruolo alla data del 23 marzo 1939, che, a norma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, hanno chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori con la maggiore anzianità di quattro anni alla data del 1° maggio 1948, utile ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono chiedere la ricostruzione della carriera prevista dall'articolo 1 della presente legge, oppure optare per il trattamento più favorevole, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Gli impiegati e salariati indicati nel precedente articolo 1, in servizio non di ruolo alla data del 23 marzo 1939, che, successivamente alla data stessa, abbiano ottenuto la nomina in ruolo organico fruendo dell'anzianità prevista dall'articolo 13, comma 6°, della legge 5 giugno 1951, n. 376, utile ai fini dell'articolo 5 decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono chiedere la ricostruzione della carriera di cui al precedente articolo 1 oppure optare per il trattamento più favorevole, nei termini indicati nel precedente articolo 2.

ART. 4.

Ai fini delle promozioni da farsi in dipendenza della presente legge, il servizio prestato in categorie diverse viene valutato nel modo previsto per gli impiegati di ruolo, considerando le categorie equivalenti ai gruppi.

Ai fini degli articoli precedenti le Amministrazioni ed Enti interessati sono autorizzati ad istituire, con decreto del Ministro competente, un ruolo parallelo a quello ordinario.

Nella prima attuazione della presente legge il personale da sistemare è assegnato nei vari gradi dei ruoli paralleli, tenendo conto degli anni di servizio prestato e delle effettive funzioni esplicate.

L'assegnazione nei gradi può essere fatta anche in soprannumero, nella misura dei posti vacanti nel complesso dei gradi.

I due ruoli confluiscono per il gruppo *A* al grado VI, per il gruppo *B* al grado VIII, per il gruppo *C* al grado IX, e per il grado subalterno alla qualifica di usciere capo.

Ai fini del passaggio dei gradi e qualifiche predette, il personale dei ruoli paralleli è scrutinato congiuntamente al personale dei ruoli ordinari. La ripartizione dei posti nei gradi del ruolo parallelo è fatta nella stessa proporzione esistente nel ruolo di ogni Amministrazione ed Ente.

ART. 5.

I salariati che beneficiano delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, sono ammessi in un organico parallelo a quello ordinario dei salariati dell'Amministrazione o dell'Ente presso i quali vengono inquadrati e rimangono a titolo individuale in tale organico fino ad esaurimento.

Per l'esecuzione della norma di cui al comma precedente le Amministrazioni od Enti interessati sono autorizzati ad istituire con proprio atto un organico parallelo a quello ordinario.

L'inquadramento nelle categorie dei salariati e la determinazione delle relative paghe sono fissati in base alla vigente legislazione.

ART. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° gennaio 1954.